



# COMPRESORIO ALPINO CN2 “Valle Varaita”

## REGOLAMENTO GENERALE STAGIONE VENATORIA 2026/2027

### Art. 1 – ATTIVITÀ VENATORIA

L'attività venatoria nel Comprensorio Alpino CN2 “Valle Varaita” è consentita secondo quanto previsto dalla L. 157/92 e dalla normativa emanata in materia dalla Regione Piemonte, nei tempi e modi definiti dalla stessa. Il presente regolamento riporta gli aspetti di stretta competenza del CA mentre per tutte le altre disposizioni è necessario fare riferimento alle citate normative.

### Art. 2 – GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- Giornate di caccia:

caccia programmata al cinghiale	LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-DOMENICA
caccia programmata fauna STANZIALE	MERCOLEDÌ-DOMENICA
caccia programmata fauna MIGRATORIA	LUNEDÌ (consentito solo nel distretto di BASSA VALLE. La cartografia dei confini è disponibile presso il CA) MERCOLEDÌ-DOMENICA
Caccia di SELEZIONE UNGULATI RUMINANTI	GIOVEDÌ-SABATO (GIOVEDÌ- SABATO - DOMENICA E LUNEDÌ' solo per i cacciatori temporanei, come da apposito regolamento)
Caccia di SELEZIONE CINGHIALE	LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ' (fino al 15 settembre) LUNEDÌ-GIOVEDÌ-SABATO (dal 16 settembre alla fine della stagione)

- L'esercizio venatorio è consentito per non più di TRE giorni settimanali.
- Per le date di apertura/chiusura di ogni singola specie si rimanda al calendario venatorio regionale.
- Orari: si rimanda alle disposizioni regionali riportate nel Calendario Venatorio

### Art. 3 – SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

- Per la caccia di selezione agli ungulati si rimanda all'apposito regolamento; i periodi saranno definiti in seguito all'approvazione dei piani di prelievo da parte della Regione.
- STARNA e VOLPE: si rimanda all'approvazione annuale del piano di prelievo da parte della Regione Piemonte
- Per le restanti specie si fa riferimento al calendario venatorio vigente, emanato dalla Regione Piemonte.

### Art. 4 – CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

#### 4.1. Carniere Giornaliero:

Come indicato dal calendario venatorio, per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepore comune;
- TIPICA FAUNA ALPINA: 2 capi al giorno con il limite di 1 capo per specie per fagiano di monte e pernice bianca. Data la priorità conservativa di tutte queste specie, la limitazione ad un solo capo giornaliero vale anche per la coturnice (specie di valore gestionale/conservativo e pregio venatorio analogo ai due tetraonidi) in modo da consentire a tutti i cacciatori interessati di esercitare la caccia alla specie per un numero di giornate significativo.

- CINGHIALE: 10 capi;
- Per le restanti specie si fa riferimento al calendario venatorio vigente anno per anno, emanato dalla Regione Piemonte.

#### 4.2. Carniere stagionale:

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

- Cervo, camoscio, capriolo, muflone: in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Regione
- Cinghiale: 50 capi annuali
- Coturnice, fagiano di monte e pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali
- Lepre comune: 5 capi annuali
- Fagiano: 30 capi annuali
- Starna: 5 capi annuali
- Beccaccia: 20 capi annuali
- Per le restanti specie si fa riferimento al calendario venatorio vigente, emanato dalla Regione Piemonte

#### Art. 5 – PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

Si fa riferimento al calendario venatorio vigente emanato dalla Regione Piemonte.

#### Art. 6 – DIVIETI

Si fa riferimento a quanto previsto dalla L. 157/92; dall'art. 40, comma 4, della l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" e dal calendario venatorio regionale.

Nei territori ricadenti all'interno del SIC/ZPS "Gruppo Monviso – Bosco dell'Alevè" è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo per qualsiasi tipo di caccia. La cartografia del SIC/ZPS è disponibile presso l'ufficio e sul sito internet del CA

#### Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**7.1. Restituzione scheda autorizzativa e contrassegni:** Le schede autorizzative e i contrassegni rilasciati ai cacciatori nell'ambito della caccia di selezione e i contrassegni per l'accesso ai piani di prelievo alla Tipica fauna alpina devono essere restituiti al termine del periodo di prelievo consentito **e, comunque, non oltre la consegna della scheda riepilogativa annuale.**

**7.2. Caccia al cinghiale:** Per poter esercitare la caccia programmata al cinghiale ogni socio deve provvedere al versamento della **quota di euro 30,00 (trenta euro)**. Qualora il C.d.G. ne ravvisasse la necessità per le successive stagioni venatorie tale quota potrà essere aumentata o differenziata.

È consentito l'uso del fucile ad anima rigata, tranne nel caso la caccia venga organizzata sotto forma di battuta (la battuta prevede che gli animali vengano forzati verso le poste da un fronte mobile costituito da soli battitori, prescindendo quindi dall'uso dei cani).

Tutti i capi di cinghiale abbattuti in caccia programmata devono essere presentati al centro di controllo.

**7.3. Tagliandi ungulati e Tipica alpina:** Il cacciatore autorizzato ai piani di tiro delle specie camoscio, capriolo, cervo, muflone e al piano di prelievo della Tipica Fauna Alpina prima dell'inizio della giornata di caccia dovrà obbligatoriamente imbucare un apposito tagliando nelle cassette predisposte dal CA all'interno del distretto di caccia assegnato. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: data, nome e cognome, specie assegnata, distretto di caccia, Comune e località di inizio caccia. Il tagliando deve essere compilato in modo che i dati siano chiaramente leggibili (se possibile in stampatello).

**7.5. Scheda riepilogativa:** Come previsto dalla normativa regionale, il Comitato di Gestione adotta una scheda riepilogativa su modello appositamente predisposto, da consegnare ad ogni cacciatore ammesso all'atto del rilascio del tesserino venatorio. Sulla scheda il cacciatore deve annotare, a fine stagione, i capi abbattuti durante l'intera stagione venatoria nel CACN2. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, al Comprensorio Alpino improrogabilmente entro il primo di marzo di ogni anno per consentire di trasferire i dati alla Regione Piemonte entro i termini stabiliti.

**7.6. Centro di controllo dei capi abbattuti:** All'atto dell'abbattimento di un capo della specie: camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte l'abbattitore dovrà munire il capo abbattuto di apposito contrassegno rilasciato dal CA e presentare il capo al centro di controllo, presso la sede del CACN2 in Melle, il giorno stesso dell'abbattimento (in caso di cause di forza maggiore è possibile concordare la consegna dei capi in un secondo momento).

I capi di ungulato abbattuti (compreso il cinghiale) devono essere consegnati al centro di controllo completamente o parzialmente eviscerati.

**7.7. Lepre Comune:** Ai fini di una migliore gestione della specie si consiglia la presentazione al centro di controllo degli esemplari di lepre abbattuti nell'esercizio venatorio per il controllo di dati biologici e biometrici molto utili nell'attività di gestione, rendendo possibile valutare le dinamiche di popolazione e modulare le immissioni.

**7.8. Sicurezza:** In base all'Art. 13 comma 5 della l.r. 5/18 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" al fine di aumentare la sicurezza durante le azioni di caccia (a tutte le specie) è fatto obbligo ad ogni cacciatore di indossare "sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità" per tutta la durata dell'azione di caccia. Le medesime disposizioni valgono per eventuali accompagnatori senza fucile o coadiuvanti dell'attività venatoria (battitori, conduttori di cani, ecc.).

**7.9. Richiesta rimborsi:** Le richieste di restituzione delle quote versate dovranno essere corredate da comprovate motivazioni e accompagnate da adeguati certificati o documenti che fungano da attestazione.

Tutte le richieste saranno valutate dal C.d.G. che delibererà in merito all'accettazione o meno della domanda sulla base della documentazione allegata alla richiesta di rimborso.

Tutte le richieste dovranno essere effettuate entro e non oltre il 15 marzo, vale a dire entro la chiusura della stagione venatoria per cui è stato effettuato il versamento delle somme di cui si richiede il rimborso. Non verranno prese in considerazione dal C.d.G. le richieste pervenute dopo tale termine.

**7.10.** All'atto dell'iscrizione o della conferma a socio del CACN2, ogni cacciatore implicitamente accetta quanto disposto nel presente "Regolamento generale", dichiarando di accettarlo in ogni sua parte.

**7.11.** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni normative in materia.

## **Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per tutte le altre normative regionali e nazionali inerenti all'esercizio dell'attività venatoria si invita a fare riferimento alle specifiche disposizioni.

Il Presidente  
RINAUDO Sergio

